


Online anche le assemblee delle cooperative non quotate

I NODI DELLA RIPRESA

SOCIETÀ



Le norme per l'emergenza permettono lo svolgimento da remoto fino al 31 luglio

Il rappresentante designato può ricevere tutte le deleghe dei soci (senza il tetto di 10)

Angelo Busani

Anche le assemblee delle società cooperative non quotate che si svolgono entro la data del 31 luglio 2020 potranno beneficiare delle semplificazioni disposte, per evitare pericolosi assembramenti, dalla legislazione emergenziale: lo dispone l'articolo 106, comma 6, del Dl 18/2020, una norma assai rilevante in quanto queste assemblee sono tradizionalmente caratterizzate dalla presenza di numerosissimi soci.

Gli snellimenti

Le semplificazioni consistono nel fatto che:

- se la società nomina il cosiddetto "rappresentante designato", questi può essere destinatario di tutte le deleghe per la partecipazione all'assemblea che gli siano rilasciate dai soci, in deroga alla norma (articolo 2539 del Codice civile) secondo cui nelle coop-Spa ogni socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci;
- se la società lo dispone nell'avviso di convocazione l'assemblea deve

necessariamente svolgersi:

- 1) con l'intervento del solo rappresentante designato nominato dalla società (quindi, il socio che intende votare deve rilasciare una delega al rappresentante designato) oltre che dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
- 2) mediante sistemi di audio/video conferenza (senza che il presidente e il segretario si debbano riunire insieme in un dato luogo), anche se lo statuto non preveda questa modalità oppure la preveda, ma con limitazioni.

In sostanza, utilizzando "al massimo" le facoltà concesse dalla normativa emergenziale, queste assemblee potranno essere svolte completamente via etere, senza la partecipazione di alcun socio.

Il rappresentante

Quanto alla figura del rappresentante designato, occorre sottolineare anzitutto (in linea con un "orientamento" recentemente pubblicato dai notai del Triveneto) che può anche non trattarsi di un socio: non esistendo, sul punto, alcuna limitazione imposta dalla legge, possono essere nominati quali rappresentanti designati sia una persona fisica (ad esempio, un professionista) che una persona giuridica (ad esempio, una società fiduciaria); inoltre, la funzione di rappresentante designato può essere svolta pure da un amministratore, da un sindaco o da un dipendente della società.

È anche possibile che sia nominata dalla società una pluralità di rappresentanti designati, in modo che il socio possa scegliere a quale di essi conferire la propria delega di voto.

Quando l'avviso di convocazione prevede che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, secondo il nota-

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



CONTRATTI

Quote, intestazione fiduciaria non «scritta»

Non è soggetto al requisito della forma scritta il contratto (cosiddetto pactum fiduciae) con il quale si conviene l'intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società e, quindi, si conviene l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il fiduciario l'intestazione di detta quota di partecipazione; e ciò anche se si tratta di una società proprietaria di beni immobili. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 9139 del 19 maggio 2020.

Secondo la Cassazione il contratto di cessione di una quota di partecipazione è un contratto a forma libera, e ciò anche se la società in questione è proprietaria di beni immobili (Cassazione 3556/2003; 25468/2019; 23203/2013; 25626/2017); ne deriva che è a forma libera anche il negozio fiduciario con il quale sia programmato il trasferimento di una quota di partecipazione al capitale di una società, per il quale, dunque, non esistono prescrizioni di forma né ad substantiam né ad probationem.

— Elisabetta Smaniotto
testo integrale dell'articolo su:
quotidianodiritto.ilsol24ore.com

riato del Triveneto non sarebbe consentito al socio il rilascio della delega "ordinaria" e, cioè, la facoltà di nominare un proprio delegato il quale, a sua volta, subdeleghi o si faccia sostituire dal rappresentante designato.

Infatti, dato che all'assemblea può intervenire esclusivamente il rappresentante designato, ciò comporta l'impossibilità per il socio di partecipare sia di persona sia tramite un soggetto diverso da quello designato dalla società. Quindi, se fosse nominato un "normale" delegato, questi non potrebbe far altro che "subdelegare" o "farsi sostituire" dal rappresentante designato, il quale è l'unico soggetto legittimato all'intervento in assemblea, per cui non si comprenderebbe quale sarebbe l'utilità di questo doppio passaggio obbligato (dal socio al "suo" delegato e da questi al rappresentante designato).

Una disciplina diversa vige, invece, ma ben a ragione, per il rappresentante designato nominato per partecipare alle assemblee delle società con azioni quotate in quanto, in tal caso, la norma emergenziale (l'articolo 106, comma 6, dl 18/2020) prevede espressamente che il rappresentante designato possa essere sub-delegato (mentre questa sub-delega non è prevista nel successivo comma 6 del medesimo articolo 106, concernente le società cooperative); in effetti, nelle società quotate c'è il problema dei soci istituzionali e dei soci esteri, i quali partecipano strutturalmente alle assemblee nominando un proprio delegato (il cosiddetto proxy-holder). Ebbene, se a questi delegati non fosse stato concesso di sub-delegare, a loro volta, il rappresentante designato, un grande numero di soci di società quotate non avrebbero potuto partecipare alle assemblee delle società da essi partecipate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME TRATTARE LE SOMME NON INCASSATE

1

DOPO UN ANNO

Un commerciante ha venduto un bene senza incassare tutto il prezzo che dovrà essere saldato entro sei mesi. Dopo un anno il saldo non è stato effettuato. Il commerciante potrà attivarsi per incassare la somma o il credito è divenuto inesigibile per prescrizione anche se non sono passati dieci anni come avviene per i crediti ordinari?

Il Codice civile (articolo 2955) prevede la prescrizione presuntiva che si applica ai crediti da cessioni al dettaglio, dopo un anno: si presume cioè che il pagamento sia eseguito entro un anno. L'unica azione, possibile, ma poco efficace, è deferire il debitore al giuramento per attestare se è avvenuto davvero il pagamento

2

VECCHI CREDITI

Dopo un trasferimento di azienda (e di crediti), emerge che alcuni di essi sono prescritti da anni. È possibile cancellarli dal bilancio nell'anno in cui si accorge della prescrizione, imputando la perdita a conto economico? È possibile dedurla fiscalmente?

La tesi più convincente è quella di rilevare un errore contabile nell'anno in cui la prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata. Questa correzione non inciderebbe sul conto economico dell'anno in cui è eseguita, ma ridurrebbe direttamente il patrimonio netto. Dal punto di vista fiscale la correzione andrà eseguita sul periodo d'imposta in cui è maturata la prescrizione rilevando un credito d'imposta.

3

LA RILEVAZIONE

Gialli Sn, in contabilità ordinaria, constata che un credito non riscosso è caduto in prescrizione e dato che la probabilità di incassarlo mantiene il credito in bilancio e procede alla svalutazione attivando un fondo rischi su crediti generico. È corretto?

A stretto rigore normativo la prescrizione non estingue il credito, ma l'Oic 15 tratta il credito prescritto al pari di quelli per i quali non esistono più idiritto di acquisizione. Quindi come per transazioni e rinunce unilaterali anche la prescrizione elimina l'esistenza del credito. Nel bilancio non va quindi rilevata una svalutazione ma una perdita vera e propria

Perdite su crediti prescritti: la deduzione non è blindata

FISCO E CONTABILITÀ

Per le Entrate l'inerzia del creditore può celare un atto di liberalità

Paolo Meneghetti

La chiusura dell'esercizio con la redazione del bilancio è un appuntamento dal quale ogni anno diventa attuale la gestione dei crediti caduti in prescrizione: da una parte l'organo amministrativo tende a "fare pulizia" imputando a perdita la somma prescritta, dall'altra si presentano ostacoli dal punto di vista fiscale a causa di una interpretazione restrittiva delle Entrate. Infatti il Fisco tende a valutare con estrema diffidenza la deducibilità delle perdite derivanti da crediti prescritti a causa del sospetto di liberalità che si cela dietro l'inerzia del creditore (si veda l'interpello 197/2019).

Ma andiamo con ordine e vediamo anzitutto cosa deve fare il redattore del bilancio.

In primis occorre capire se il credito prescritto è comunque esigibile (ed in questo caso andrebbe svalutato) o se si è verificato un fatto di cui, semplicemente, occorre prendere atto. Il tema potrebbe dare adito a diverse interpretazioni poiché mentre è vero che l'articolo 2934 del Codice civile attesta che il diritto del creditore si estingue per prescrizione (e quindi saremmo di fronte ad un fatto, cioè una perdita) altrettanto

vero è che il successivo articolo 2940 afferma la non ripetibilità del pagamento eseguito dal debitore del credito prescritto, a segnalare cioè che l'estinzione della obbligazione deriva dal pagamento e non dal maturare della prescrizione.

In realtà la prescrizione depotenzia in modo radicale l'azione del creditore, nel senso che il credito prescritto in sé non è estinto ma alla istanza del creditore per incassarlo il debitore può opporsi eccependo la prescrizione. Per uscire da questo dubbio tra credito ancora in qualche modo esigibile (cui seguirebbe una svalutazione) e credito estinto (cui seguirebbe una perdita vera e propria) è utile applicare alla lettera il Documento Oic n.15, che al paragrafo 72 prende una decisa posizione a favore della tesi "perdita" affermando che «i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito». Quindi se il diritto, dal punto di vista contabile, si estingue è necessario rilevare la perdita a conto economico utilizzando la voce B14 ed azzerando il credito dall'attivo patrimoniale.

Questa procedura porta con sé un correlato fiscale non di poco conto, posto che l'articolo 101, comma 5, del Tuir, ultimo periodo statuisce che la cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili assume rilevanza fiscale. Inoltre lo stesso comma 5 afferma che i crediti prescritti presentano sempre gli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione fiscale. Questi due ultimi passaggi sono stati inseriti nel Tuir

nel 2012 e nel 2014 ed il loro inserimento non può non essere considerato come risolutivo dei dubbi in materia di deducibilità fiscale.

Tuttavia l'Agenzia, con l'interpello 197/19 mette in dubbio la deducibilità della perdita da cancellazione del credito. Il caso riguardava una società residente che vantava crediti verso debitori esteri che hanno adempiuto alle loro obbligazioni fino ad un certo punto, poi hanno iniziato ad omettere i pagamenti dovuti. In base al diritto del Paese estero decorsi tre anni il credito si prescrive (quindi un lasso temporale molto più breve di quello decennale italiano) e ciò si è puntualmente verificato. L'interpello evocando l'articolo 101 nella parte in cui attesta la sussistenza di elementi certi e precisi per i crediti prescritti ritiene possibile dedurre la perdita rilevata. L'Agenzia esaminando il caso conclude, in modo un po' ambivalente, che «non può escludersi che il comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti corrisponda a una volontà liberale, tale da comportare l'indeducibilità...». Il che, però, ci conduce ad un vicolo cieco poiché senza l'inattività non c'è prescrizione, e quindi affinché essa si manifesti, per così dire, necessario che il creditore sia inattivo. Ma questa sua inattività, che potrebbe essere motivata da diverse ragioni, determina un effetto (la deducibilità per tabulas) che non sembra sindacabile dall'Agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INSERIMENTO IN BILANCIO

Se l'estinzione emerge in ritardo va trattata come errore contabile

La correzione va effettuata nell'esercizio in cui è maturata la prescrizione

Spesso ci si accorge di crediti prescritti in tempi successivi all'esercizio in cui è maturata l'estinzione per inattività. Bisogna quindi individuare il corretto esercizio di competenza in cui rilevare la perdita. La prescrizione matura decorsi dieci anni dal momento in cui è sorto il diritto all'incasso (articolo 2946 del Codice civile), fermo restando che vi sono situazioni speciali con diversi lassi temporali. Se il creditore constata l'esistenza di un credito prescritto, trascorsi dodici anni dal momento di esigibilità potrà rilevare la perdita in quell'esercizio?

Una prima tesi si esprime favorevolmente sulla base del fatto che la prescrizione non comporta l'estinzione del credito ma affievolisce l'efficacia della azione di riscossione: solo quando il creditore si attiva per incassare il credito, ottenendo in risposta l'eccezione di prescrizione, il

medesimo credito si azzerava. Ne consegue che la deduzione fiscale potrebbe essere eseguita solo nel periodo d'imposta in cui registrandosi l'indisponibilità del debitore al pagamento, il credito prescritto viene cancellato dal bilancio.

Si ritiene però preferibile la tesi opposta, secondo cui la competenza della perdita matura nell'esercizio in cui matura la prescrizione. Solo così il periodo di competenza è individuabile in modo oggettivo, viceversa la sua individuazione sarebbe correlata all'attività riscossiva del creditore e quindi ad una sua scelta, cosa che genererebbe possibili arbitraggi bilancistici e fiscali. In questa direzione va la circolare 18 del 2014 di Assonime (nota 88 al paragrafo 3.4): «Per questo motivo, il verificarsi della prescrizione non sembra costituire un dies a quo per la deduzione della perdita, ma un momento che fissa la sua competenza temporale (sempreché sussista anche il requisito dell'imputazione a conto economico). In quest'ottica, l'impresa che non abbia dedotto la perdita nell'esercizio in cui si

è compiuta la prescrizione difficilmente può ritenersi legittimata a farlo successivamente».

Se si condivide questa tesi, il caso in cui la prescrizione sia maturata in un dato anno e il creditore non prende atto successivamente, va risolto con la correzione di errori contabili, cioè tramite la mancata rilevazione di un componente negativo che solo ora per allora viene a conoscenza di chi redige il bilancio. Tale correzione, se gli importi sono rilevanti, va eseguita con data inizio dell'esercizio, imputando direttamente a patrimonio netto il costo sopravvenuto. L'operazione, che non incide sulla base imponibile, va completata con la compilazione del quadro D.I. del modello redditi nel quale segnalare il minor imponibile nell'anno di maturazione della prescrizione, con il conseguente credito d'imposta che verrà a formarsi, da riportare a nuovo periodo d'imposta per periodo d'imposta fino ad essere speso in compensazione nell'attuale modello Redditi.

— P. Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

INTERAGIRE IN MODO EFFICACE CON IL RESTO DEL MONDO È UNA SCIENZA.



*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 4/07/2020.

Le persone non comunicano, ma interagiscono con ambiente, stati d'animo, cocktail ormonali, neurosemantica, look e mille altre variabili. In questo illuminante libro, Paolo Borzacchiello, l'ideatore del metodo HCE, ci spiega come utilizzare le nostre 5 intelligenze al meglio per migliorare le nostre relazioni professionali e famigliari. Dalla teoria, alla pratica, attraverso l'azione.

IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 4 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



In vendita su Shopping24.offerte.ilsol24ore.com/scienzainterazioniumane